

**CIRCOLARE n. 30/2011**  
Prot. n. 850 RCC/bf

Roma, 10 giugno 2011

- **ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI**
- **ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI**
- **E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI**

**Oggetto: Precisazioni dell'AAMS in merito all'elenco degli operatori nel settore del gioco**

Si fa seguito alla circolare n. 29 del 2011 relativa alle modalità di iscrizione all'elenco degli operatori nel settore del gioco, per rendere note alcune precisazioni forniteci in via informale dall'AAMS, a seguito di un colloquio intercorso con uno dei suoi dirigenti.

Innanzitutto, ci è stato precisato che è possibile per il soggetto istante modificare il modulo per l'iscrizione fornito sul sito dell'AAMS.

Pertanto, per quanto riguarda la parte del modulo relativa alla dichiarazione di insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni di pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, bisognerà aggiungere il riferimento all'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto direttoriale dell'AAMS n. 2011/11181/giochi/ADI del 5 aprile 2011, al fine di circoscrivere tale dichiarazione solamente alle fattispecie di reato ostantive all'iscrizione, previste dall'articolo citato.

Di conseguenza, a pagina 3 del modulo, al primo punto, dopo le parole "dell'art. 444 del codice di procedura penale" si consiglia di aggiungere, anche a penna, le seguenti: ***relativamente ai reati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del decreto 5 aprile 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2011, n. 100***.

Lo stesso riferimento a tale articolo va fatto anche nella stesura della dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda, qualora più soggetti siano tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti prescritti, operando come sopra indicato.

Per quanto riguarda poi l'indicazione, nel "quadro requisiti" del modello, degli estremi della licenza di cui all'art. 86 o 88 TULPS, si conferma quando illustrato in caso di DIA o SCIA nella circolare n. 28/2011, ovvero bisognerà citare al posto della licenza la DIA/SCIA, indicando come data di rilascio quella di presentazione della stessa al Comune.

Inoltre, dopo aver fatto presente che nel certificato antimafia risulta già illustrata la compagine sociale, ci è stato precisato che, al fine di individuare i componenti delle società tenuti a possedere i requisiti prescritti per l'iscrizione, è sufficiente allegare solo quello e non anche la certificazione camerale che riporti i dati dei soggetti sopra indicati.

In relazione alla dichiarazione per il consenso al trattamento dei dati personali, per ciò che concerne la firma dello stesso da parte di un soggetto per conto dell'impresa eventualmente rappresentata, è stato chiarito che non occorre la procura notarile alla firma, ma è sufficiente un atto o lo statuto della società che attesti tale potere in capo al soggetto istante, che non sarà comunque necessario allegare.

Sono stati inoltre indicati i criteri per l'iscrizione all'elenco delle imprese multilocalizzate: se gli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di gioco sono a gestione diretta da parte dell'azienda (con propri dipendenti), l'iscrizione sarà effettuata esclusivamente da quest'ultima a firma del legale rappresentante ed unicamente presso la direzione Regionale di riferimento in base alla sede legale; mentre, se gli esercizi operano con gestione diversa dall'azienda centrale, ad esempio in franchising, l'iscrizione dovrà essere effettuata singolarmente dai titolari della licenza ex art. 86 TULPS (o DIA/SCIA) per ciascun esercizio.

Per quanto riguarda i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto, concernenti la reiterazione per tre volte di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per alcune violazioni amministrative previste dal TULPS, occorre precisare che, in base all'art. 8 bis della L. n. 689/81 la reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Va da sé che, in caso di accoglimento di opposizione a sanzione, non vi è nessun illecito da considerare ad ogni fine.

Infine, sempre in relazione ai requisiti appena esposti, dopo aver chiesto delucidazioni su quali fossero le "altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico", il dirigente dell'AAMS ha citato, esclusivamente a titolo esemplificativo e non esaustivo, le violazioni inerenti al R.D.L. n. 1933/38 sul lotto pubblico e quelle relative al contingentamento degli apparecchi di gioco, rappresentando l'idea dell'AAMS di mantenere questa norma aperta alle ulteriori violazioni che saranno eventualmente introdotte nella legislazione futura.

Rimane ancora in piedi l'istanza di proroga del termine del 30 giugno presentata da questa Federazione, sul cui esito ci si riserva di informare con la massima tempestività.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Vice Presidente Vicario  
Aldo Mario Cursano

